

notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 14
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

Repertorio numero 11899/5812
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di febbraio,
28 febbraio 2014.

In Milano, nel mio studio di via Manzoni, 14.

Avanti a me dott. MONICA DE PAOLI, notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano

è comparsa:

Valentina Cuccurullo, nata a Sesto San Giovanni il 19 dicembre 1972, domiciliata in Milano, via Gustavo Fara n. 26, nella sua qualità di procuratore speciale della:

“**Stichting SFM Italy No. 1**”, fondazione costituita nei Paesi Bassi, con sede in 1082 MD Amsterdam (Paesi Bassi), Claude Debussylaan 18, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Amsterdam 34370029, a quanto avanti autorizzata in forza di procura speciale autenticata in data 24 febbraio 2014 da Kjell Stelling, notaio in Amsterdam, recante apostille in pari data n. 08050 che, in originale, unitamente alla traduzione dell'autentica, si allega sotto la lettera “A”.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara quanto segue.

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con unico socio denominata:
“SPV Project 146 S.r.l.”.

2. La società ha sede in Milano.

Ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, il comparente indica che l'indirizzo della sede sociale è stabilito in via Gustavo Fara n. 26.

3. La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “**Legge n. 130/99**”), realizzate mediante l'acquisto a titolo oneroso (da parte della Società ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge n. 130/99) di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, finanziato attraverso l'emissione di titoli ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999, ovvero mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente i crediti da parte della Società ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 130/99.

In conformità alle disposizioni della Legge 130/99, i crediti pecuniari acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli costituiti dai crediti acquistati nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione realizzata dalla medesima Società. Ciascuno di tali patrimoni separati sarà destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti nonché al pagamento dei costi della relativa operazione di cartolarizzazione.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999 e dalle previsioni contrattuali di ciascuna operazione di cartolarizzazione, la Società potrà

registrato a Milano 4

il 28 febbraio 2014

al n. 3652 s. 1T

con euro 356,00

iscritto alla C.C.I.A.A.

di Milano

il 28 febbraio 2014

al n. 08566700962

compiere operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché le operazioni di reinvestimento – sempre nei limiti sopra richiamati - in altre attività finanziarie dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli emessi dalla Società nel contesto della relativa operazione di cartolarizzazione.

La Società potrà inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio dei portatori dei titoli dalla medesima emessi nell'ambito della stessa, cedere ai terzi i crediti acquistati.

La Società potrà, inoltre, realizzare operazioni con struttura rotativa (*revolving*), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli per l'acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 anche tali ulteriori crediti costituiranno patrimonio segregato sul quale non saranno ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione.

4. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) e viene interamente sottoscritto dal socio "Stichting SFM Italy No. 1".

5. Le norme relative al funzionamento della società sono contenute negli articoli dal 9 al 14 dello statuto che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che viene allegato sotto la lettera "B".

6.1 Il comparante affida l'amministrazione della società ad un amministratore unico che viene nominato nella persona di **Salvatore Pennisi**, nato a Genova il 7 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la sede della società, cittadino italiano, codice fiscale PNN SVT 66L07 D969U, al quale viene conferita la rappresentanza della società.

6.2 L'organo amministrativo durerà in carica sino a revoca o dimissioni.

7. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

8. Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2014.

9. Si dà atto che l'intero ammontare del capitale sottoscritto è stato versato presso INTESA SANPAOLO S.p.A., filiale di Milano, corso Garibaldi n. 86, come risulta dalla ricevuta in data 27 febbraio 2014 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

10. La comparante indica in euro 3.300,00 (tremilatrecento) l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.

11. La comparante autorizza l'amministratore unico ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione della società.

12. L'amministratore unico viene delegato a ritirare dalla banca depositaria il capitale versato.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Comparante che lo approva e con me lo sottoscrive con l'allegato "B", dispensandomi dalla lettura degli allegati "A" e "C" alle ore 9.40 nove e quaranta.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: Valentina Cuccurullo

Monica De Paoli



ALLEGATO "A" "ALN. 11899/5812" DI REP.

WARENDORF

Seen by me, Kjell Stelling, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, for the legalisation of the signatures on the attached document of,

- Jakob Pieter Everwijn, born in Apeldoorn, the Netherlands, on 24 February 1953,
and

- Dirk Hendrik Bink, born in Leiden, the Netherlands, on 17 September 1969,
who are according to today's electronic search of the records of the Commercial Register all of the managing directors of,

Structured Finance Management (Netherlands) B.V, a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam, the Netherlands and its business office at Claude Debussylaan 18, 1082 MD Amsterdam, registered at the Commercial Register under number 34234797, and as such, if acting jointly, authorised to represent aforementioned company, which company is on its turn, according to today's electronic search of the records of the Commercial Register, the sole director of,

Stichting SFM Italy No. 1, a foundation, having its registered office in Amsterdam, the Netherlands and its business office at Claude Debussylaan 18, 1082 MD Amsterdam, registered at the Commercial Register under number 34370029, and as such authorised to represent Stichting SFM Italy No. 1.

Amsterdam, 24 February 2014



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
- 2. Has been signed by: mr. K. Stelling
- 3. Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
- 4. Bears the seal/stamp of:
mr. K. Stelling
Certified
- 5. At Amsterdam
- 6. On 24 februari 2014
- 7. By the clerk of the Court of Amsterdam
- 8. No: 08050
- 9. Seal/Stamp: 10. Signature
mw. L.G. van der Horst



POWER OF ATTORNEY

By this POWER OF ATTORNEY, Mr Dirk Hendrik Bink born in Leiden, the Netherlands on 17.09.1969, and Mr J. P. Everwijn born in Apeldoorn, the Netherlands, on the 24.02.1953, in their capacity as managing directors of Structured Finance Management (Netherlands) B.V., the director of **Stichting SFM Italy No. 1**, a foundation organised under the laws of The Netherlands with registration number 34370029, having its registered office at Claude Debussylaan 18, 1082 MD Amsterdam, The Netherlands (the "**Stichting**"), in their capacity as Authorised Signatories of the Stichting, hereby constitute and appoints each of:

- Ms. Valentina Cuccurullo born in Sesto San Giovanni (MI), on 19.12.1972, tax code n. CCCVNT72T59I690I, and domiciled, for the purpose of this deed at Zenith Service S.p.A. Via G. Fara n. 26, 20124 Milan, Italy; and/or
- Ms. Daniela Beltramelli born in Bergamo, on 01.07.1971, tax code n. BLTDNL71L41A794Q, and domiciled, for the purpose of this deed at Zenith Service S.p.A. Via G. Fara n. 26, 20124 Milan, Italy; and/or
- Ms. Martina Facchinetti born in Milan, on 16.03.1977, tax code n. FCCMTN77C56F205B and domiciled, for the purpose of this deed at Zenith Service S.p.A. Via G. Fara n. 26, 20124 Milan, Italy;



as the Stichting's true and lawful attorney (each the "Attorney") with full power and authority severally and/or jointly in the Stichting's name and on the Stichting's behalf, to execute the Incorporation of a Limited Liability Company that will be named "**SPV Project 146 S.r.l.**" with registered office in Milano, Via Gustavo Fara n. 26, Italy, having the sole scope of

PROCURA SPECIALE

Con la presente PROCURA SPECIALE, Sig. Dirk Hendrik Bink, nato a Leiden (Paesi Bassi) il 17.09.1969 e Sig. J. P. Everwijn nato a Apeldoorn, the Netherlands, il 24.02.1953, quali Amministratori della Structured Finance Management (Netherlands) B.V. società amministratrice della **Stichting SFM Italy No. 1**, una fondazione costituita nei Paesi Bassi, numero di registrazione 34370029, sede legale in Claude Debussylaan 18, 1082 MD Amsterdam, Paesi Bassi (la "**Stichting**"), in qualità di Firmatari Autorizzati della Stichting, costituiscono e nominano:

- Sig.ra Valentina Cuccurullo, nata a Sesto San Giovanni (MI), il 19.12.1972, codice fiscale CCCVNT72T59I690I, domiciliata per la carica presso Zenith Service S.p.a. Via G. Fara n. 26, 20124 Milano, Italia; e/o
- Sig.ra Daniela Beltramelli, nata a Bergamo, il 01.07.1971, codice fiscale BLTDNL71L41A794Q, domiciliata per la carica presso Zenith Service S.p.a. Via G. Fara n. 26, 20124 Milano, Italia; e/o
- Sig.ra Martina Facchinetti, nata a Milano il 16.03.1977 codice fiscale n. FCCMTN77C56F205B domiciliata per la carica presso Zenith Service S.p.a. Via G. Fara n. 26, 20124 Milano, Italia;

quali effettivi procuratori speciali della Stichting costituiti ai sensi di legge (ciascuno il "Procuratore") con pieni poteri e facoltà in nome e per conto della Stichting, congiuntamente o disgiuntamente con firma singola, al fine di perfezionare la costituzione di una società a responsabilità limitata che sarà denominata "**SPV Project 146 S.r.l.**",

<p>entering into securitisation transactions according to Law No. 130, 30 April 1999 ("Law No. 130/99")</p> <p>To each Attorney, the Stichting grants, severally, all powers to carry out all activities that, to his/her reasonable judgment, are deemed necessary or expedient in the framework of and in connection with the execution of the Deed of Incorporation as described above.</p> <p>And We Hereby Undertake to ratify anything that is lawfully done or purported to be done by virtue of this Power of Attorney.</p> <p>The Stichting shall indemnify and keep the Attorney indemnified against any and all costs, claims and liabilities which the Attorney may incur as a result of anything done by the Attorney in the exercise of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on it by this Power of Attorney.</p> <p>This Power of Attorney shall expire on 30 April 2014 or at such earlier time as the Stichting shall decide to revoke it in writing.</p> <p>This Power of Attorney shall be governed by the laws of Italy.</p> <p>Executed and delivered as a deed For and on behalf of</p>	<p>avente la sede legale in Milano Via Gustavo Fara n. 26, Italia ed avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge n. 130/99").</p> <p>A ciascun Procuratore, la Stichting conferisce, in via disgiunta e con firma singola, tutti i più ampi poteri di compiere tutto ciò che, a proprio ragionevole giudizio, sia necessario od opportuno ai fini del perfezionamento dell'Atto Costitutivo come sopra meglio descritto.</p> <p>Con la presente procura la Stichting si impegna a ratificare tutti gli atti e le attività poste in essere, nei limiti previsti dalla legge, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla presente Procura.</p> <p>La Stichting si impegna a indennizzare ed a tenere indenne il Procuratore da tutte le spese, pretese e responsabilità in cui lo stesso possa incorrere in conseguenza di quanto da esso svolto nell'esercizio dei poteri allo stesso conferiti ai sensi della presente Procura o che la Procura abbia inteso conferire.</p> <p>La presente Procura avrà scadenza il 30 Aprile 2014 ovvero alla data precedente che la Stichting possa decidere di revocare con atto scritto.</p> <p>La presente Procura è regolata ai sensi del diritto italiano.</p> <p>Procura rilasciata in forma di atto notarile Per conto di</p>
<p>Stichting SFM Italy No. 1</p> <p> Jaap P. Everwijn</p>	<p>Structured Finance Management (Netherlands) B.V. Managing director</p> <p> D.H. Bink</p>



TRADUZIONE

Visto da me, Kjell Stelling, notaio in Amsterdam, Paesi Bassi, per l'autentica delle firme sul documento allegato di,

- **Jacob Pieter Everwijn**, nato ad Apeldoorn, Paesi Bassi, il 24 febbraio 1953, e
- **Dirk Hendrik Bink**, nato a Leiden, Paesi Bassi, il 17 settembre 1969,

i quali, in base a ricerca effettuata in data odierna tramite mezzi elettronici nei dati del Registro Commerciale, sono tutti gli amministratori delegati di,

Structured Finance Management (Netherlands) B.V., società a responsabilità limitata, con sede legale in Amsterdam, Paesi Bassi, e sede operativa in Claude Debussylaan 18, 1082 MD Amsterdam, iscritta al Registro Commerciale al numero 34234797, e in quanto tali, qualora agiscano congiuntamente, autorizzati a rappresentare la sopra menzionata società, la quale, è, a sua volta, in base a ricerca effettuata in data odierna tramite mezzi elettronici nei dati del Registro Commerciale, amministratore unico di,

Stichting SFM Italy No. 1, fondazione, con sede legale in Amsterdam, Paesi Bassi, e sede operativa in Claude Debussylaan 18, 1082 MD Amsterdam, iscritta al Registro Commerciale al numero 34370029, e in quanto tali autorizzati a rappresentare Stichting SFM Italy No. 1.

Amsterdam, 24 febbraio 2014

Firma illeggibile e sigillo

*Traduzione effettuata da me notaio che conosco la lingua inglese.
Milano, 28 febbraio 2014*



Allegato "B" al numero 11899/5812 di Repertorio

STATUTO

**Articolo 1
DENOMINAZIONE**

La società è denominata:

"SPV Project 146 S.r.l."

**Articolo 2
OGGETTO**

La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "**Legge n. 130/99**"), realizzate mediante l'acquisto a titolo oneroso (da parte della Società ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge n. 130/99) di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, finanziato attraverso l'emissione di titoli ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999, ovvero mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente i crediti da parte della Società ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 130/99.


In conformità alle disposizioni della Legge 130/99, i crediti pecuniari acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli costituiti dai crediti acquistati nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione realizzata dalla medesima Società. Ciascuno di tali patrimoni separati sarà destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti nonché al pagamento dei costi della relativa operazione di cartolarizzazione.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999 e dalle previsioni contrattuali di ciascuna operazione di cartolarizzazione, la Società potrà compiere operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché le operazioni di reinvestimento – sempre nei limiti sopra richiamati - in altre attività finanziarie dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli emessi dalla Società nel contesto della relativa operazione di cartolarizzazione.

La Società potrà inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio dei portatori dei titoli dalla medesima emessi nell'ambito della stessa, cedere ai terzi i crediti acquistati.

La Società potrà, inoltre, realizzare operazioni con struttura rotativa (*revolving*), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli per l'acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 anche tali ulteriori crediti costituiranno patrimonio segregato sul quale non saranno ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione.

Articolo 3



SEDE

La società ha sede in Milano.

Articolo 4 DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5 CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

Articolo 6 DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sono liberamente trasferibili, anche in parte.

Articolo 8 RECESSO

Il socio ha diritto di recesso solo nei casi previsti da norme di legge inderogabili.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione nel registro delle imprese.

Il recesso può essere esercitato solo per l'intera quota posseduta dal recedente.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Articolo 9 AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su deliberazione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico (l'"**Amministratore Unico**");

b. da un consiglio di amministrazione (il “**Consiglio di Amministrazione**”) composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da tre a cinque amministratori con poteri congiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o a maggioranza l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all' articolo 2390 c.c.

Articolo 10

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione, se esistente, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 23.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono

prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 12

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori a maggioranza. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Qualora l'amministrazione sia affidata a maggioranza a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 13

RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento al vice presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o a maggioranza, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 14

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale che resta invariato fino a diversa deliberazione dei soci.

Articolo 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 16

REVISORE

Qualora la società nomini un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 17

DECISIONI DEI SOCI

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.


Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e, ove esistenti, dell'organo di controllo (e, se pluripersonale, del presidente del Collegio Sindacale) e del revisore incaricato del controllo legale dei conti, nonché determinazione dei relativi compensi ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di controllo e del revisore;
- c) modificazioni dello statuto;
- d) fusione e scissione;
- e) operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

I soci decidono inoltre sulle ulteriori materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico, o uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate:

- a) con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi



e inoltre

b) salvo i casi per cui la legge prescriba la deliberazione collegiale della Assemblea, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; e se adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci.

Articolo 18 ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce presso la sede la Società o anche altrove, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante l'avviso di cui all'Articolo 21.

Possono intervenire alle assemblee, anche facendosi rappresentare per delega ai sensi del successivo Articolo 20, coloro che sono iscritti nel registro delle imprese.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore a ciò designato dagli intervenuti; e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 19 DECISIONI DEI SOCI

I soci deliberano mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto su iniziativa dell'Amministratore Unico, o di uno o più amministratori, o di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale secondo le modalità indicate nell'Articolo 23.

Articolo 20 DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Articolo 21 AVVISI DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione degli organi collegiali deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici, almeno 3 (tre) giorni prima del giorno previsto per l'adunanza, ma nei casi di urgenza riducibile ad 1 (uno) giorno prima.

Articolo 22 RIUNIONI PER TELE/VIDEO CONFERENZA

Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche per audioconferenza o

videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 23

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun avente diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli aventi diritto.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si intende formata nel momento in cui pervengono presso la sede sociale indirizzate ad almeno uno dei legali rappresentanti pro tempore le risposte di tutti gli aventi diritto ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine di cui al comma che precede.

Il legale rappresentante pro tempore informato provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, all'organo amministrativo pro tempore ed all'organo di controllo o al revisore, ove esistenti, indicando:

- i favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;

e trasmettendo loro una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli interessati.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro sociale.

La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 24

BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo in conformità alla legge redige il bilancio annuale, da presentare ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di centottanta giorni di cui agli articoli 2478 bis e 2364 c.c.

Articolo 25

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi o nel diverso termine previsto dalla legge stessa.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 26

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 8.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

F.to: Valentina Cuccurullo

Monica De Paoli



COSTITUENDA SOCIETÀ - RICEVUTA DI DEPOSITO DEI DECIMI DI CAPITALE

Deposito n. 01877 - 1000 - 600121

In relazione al suddetto deposito effettuato per la costituzione della società

Denominazione/Ragione Sociale	SPV PROJECT 146 SRL
Sede Legale	Milano - Via G. Fara n. 26
Oggetto Sociale	REALIZZAZIONE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE EX L. 130/99
Capitale Sociale conferito in denaro	Euro 10.000,00 (DIECIMILA)

si attesta che il seguente soggetto:

Cognome	PENNISI		
Nome	SALVATORE		
Nazionalità	ITALIANA	Sesso (M/F)	M
Luogo di nascita	GENOVA	Provincia	GE
Data di nascita	07/07/1966	Codice Fiscale	PNNSVT66L07D969U
Residenza	VIA G. CALDERINI N. 33 - 00196 - ROMA		
Domicilio (se diverso da residenza)			
Documento d'identità	C.I.	n.AS7935440	
Rilasciato da	Comune di Roma	Data di rilascio	03/05/2012

per conto proprio

per conto della persona giuridica sottoriportata

Denominazione/Ragione Sociale	STICHTING SFM ITALY No. 1		
Sede Legale	Calude Debussylaan 18, 1082MD AMSTERDAM		
Partita IVA		Codice Fiscale	Commercial Register N. 34370029

ha/hanno oggi versato presso le nostre casse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

- 2342 c.c. (per la costituzione di società per azioni)
 2454 c.c. (per la costituzione di società in accomandita per azioni)
 2464 c.c. (per la costituzione di società a responsabilità limitata)

la somma di euro 10.000,00 corrispondente al 100 per cento del capitale in denaro, per conto del sottoscrittore/dei sottoscrittori di seguito indicati e per la quota a fianco di ciascuno specificata:


 Official Global Partner

 MILANO 2015

Cognome e nome, oppure Denominazione/Ragione Sociale	Luogo e data di nascita, eventuale cittadinanza	Codice Fiscale	Residenza, oppure Sede Legale	Percentuale di Capitale Sociale versato (*)
STICHTING SFM ITALY No. 1		Commercial Register N. 34370029	N. Calude Debussylaan 18, 1082MD AMSTERDAM	100%

(*) deve essere indicato, per ciascun socio, la percentuale dell'intero capitale rappresentata dall'importo versato (ad esempio, versamento di 10.000 euro per un capitale sociale di 100.000 euro: deve essere indicato 10 per cento)

Il deposito è regolato dalle seguenti norme:

- Le somme depositate verranno consegnate agli amministratori della società, oppure a soggetto a ciò appositamente autorizzato nell'atto costitutivo, previa produzione di certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità degli amministratori in carica con la specificazione di quelli muniti della rappresentanza sociale e delle relative modalità di firma.
- In caso di mancata iscrizione della società nel registro delle imprese, le somme depositate verranno restituite ai sottoscrittori congiuntamente, decorsi almeno novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo (o dal rilascio delle eventuali autorizzazioni prescritte dall'art. 2329, n. 3., c.c.), dietro presentazione di:
 - dichiarazione da parte del notaio presso cui è stato stipulato l'atto costitutivo che precisi la situazione determinatasi e, in particolare, i motivi per cui non si è proceduto all'iscrizione;
 - certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese, ma successiva al decorso del suddetto termine di novanta giorni - attestante la non iscrizione della società nel predetto registro.
- In tutte le ipotesi di cui ai punti precedenti, dovrà essere restituita la ricevuta in originale rilasciata dalla Banca in relazione al presente deposito oppure un estratto autentico dell'atto costitutivo, qualora la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della ricevuta si dovrà informare immediatamente la Banca, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato o è stato rilevato l'evento. Gli aventi diritto alla restituzione del deposito, nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
- In ogni caso dovrà inoltre essere prodotta quell'ulteriore documentazione dalla Banca ritenuta necessaria per l'accertamento della legittimazione in capo ai richiedenti alla restituzione delle somme depositate.

Inoltre:

- le somme di cui al presente deposito provvisorio saranno regolate al tasso creditore nominale lordo annuo del 0,01 %;
- contestualmente al deposito, con atto a parte, è stata pagata una commissione pari a euro 0,00

Milano, 27/02/2014

luogo e data

INTESA SANPAOLO S.p.A. -1877
Corso Garibaldi, 86
20121 MILANO

timbro e firma della Banca

Official Global Partner




MILANO 2015

Repertorio numero 11898

Copia conforme al documento che mi è stato esibito in originale.

Milano, 28 ventotto febbraio 2014 duemilaquattordici.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The signature consists of a large, stylized initial 'R' followed by a cursive name. The circular stamp contains the text 'FORNICA' at the top and '2014' at the bottom, with a central emblem.